

ARTICOLO V.

I Magistrati Civili stabiliranno un Ufficiale del Registro.

1. In tutti i Comuni, i quali per la popolazione, e posizione loro saranno da essi Magistrati giudicati preferibili, e proposti per essere Capi-luogo di distretto nella divisione Territoriale del Dipartimento.

2. In tutti gli altri Comuni i quali nella detta Divisione Territoriale saranno dai Magistrati giudicati preferibili, e proposti per essere Capi-luogo di un Cantone, i Comuni del quale Cantone costituiscono una somma di popolazione non minore di venti mila Abitanti.

ARTICOLO VI.

Nei Cantoni di una Popolazione minore di ventimila, non vi saranno per ora Ufficiali del Registro.

ARTICOLO VII.

I Conservatori del Registro nel Capo-luogo della Provincia riuniscono le qualità, e le attribuzioni di Ufficiale del Registro per tutti i Cantoni componenti il distretto di cui resta Capo il Capo-luogo della Provincia.

ARTICOLO VIII.

L'Ufficio del Registro stabilito nel Capo-